

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 158

1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti titolari di edifici in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.